

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 11 agosto 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 « Norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 13 luglio 1953, all'art. 7, ultimo comma, penultima linea, ove è detto: « ..per accertare che la quantità dei semi.. » ecc. si deve leggere: « ..per accertare che la qualità dei semi.. » ecc. e all'art. 15, quarto comma, terza linea, ove è detto: « ..con l'indicazione del destinatario o dell'uso.. » ecc., si deve leggere: « ..con l'indicazione del destinatario e dell'uso.. » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

11 marzo 1953, n. 565.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma Pag. 2870

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

9 luglio 1953, n. 566.

Ricostituzione dei comuni di Cremona, Campagnola Cremasca e Pianengo (Cremona) Pag. 2871

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1953.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS.ma della Rocca » di Alessandria della Rocca (Agrigento), in liquidazione ordinaria Pag. 2872

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1953.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano Pag. 2872

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1953.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona Pag. 2872

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1953.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo Pag. 2872

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1953.

Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati Pag. 2873

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA 4 luglio 1953.

Approvazione dello statuto interprovinciale antitubercolare tra i Consorzi provinciali antitubercolari di Belluno e Rovigo Pag. 2874

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di fisiologia generale presso la Facoltà di farmacia della Università di Sassari Pag. 2875

Vacanza della cattedra di diritto finanziario e scienze delle finanze presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa Pag. 2875

Ministero del tesoro: Media dei cambi Pag. 2875

CONCORSI ED ESAMI

Prefettura di Venezia: Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia. Pag. 2876

Prefettura di Bari: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari Pag. 2876

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1953, n. 565.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589 e 19 settembre 1952, n. 1697;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 53. — Gli Istituti di cui ai numeri 3) e 4) annessi alla Facoltà di lettere e filosofia sono trasformati nel modo seguente:

3) « Istituto di filologia romanza;

4) Istituto di filologia moderna ».

Art. 215. — All'elenco dei diplomi di perfezionamento rilasciati dalla Scuola di filologia moderna, è aggiunto quello di: n. 15) « in storia delle tradizioni popolari ».

Art. 259. — Agli insegnamenti complementari della Scuola di perfezionamento in scienze etnologiche, è aggiunto quello di: « lingua dell'America precolombiana ».

L'art. 260 è sostituito dal seguente:

« Alla Scuola di perfezionamento di scienze etnologiche sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in lettere, in filosofia, in geografia, in scienze naturali, in scienze biologiche e i laureati dell'Istituto superiore orientale di Napoli ».

Dopo l'art. 283 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in fisica nucleare, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in fisica nucleare

Art. 284. — La Scuola di perfezionamento in fisica nucleare, istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica nucleare. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 285. — La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore della Scuola è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Questo lo designa scegliendo tra i professori di ruolo delle seguenti materie: fisica sperimentale, fisica teorica, fisica superiore e spettroscopia.

Il direttore dura in carica un biennio.

Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima ed è presieduto dal direttore.

Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facoltà.

E' data facoltà al direttore all'inizio di ogni anno accademico di rivedere il programma della Scuola e, sentito il parere del Consiglio, di sottoporre al Consiglio della Facoltà proposte di variazioni del medesimo che saranno rese pubbliche.

Art. 286. — Alla Scuola di perfezionamento in fisica nucleare vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, chimica e ingegneria.

E' data facoltà al direttore di stabilire prima dell'inizio di ogni anno accademico un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.

Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico e essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 287. — La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della Scuola che a questo scopo sarà coadiuvato da un segretario nominato di anno in anno.

La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 288. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.

Art. 289. — La Commissione per l'esame di diploma è formata di cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della Scuola stessa;

L'esame di diploma consisterà di un esame di cultura generale sugli insegnamenti della Scuola e di una discussione sopra una dissertazione originale scritta.

Art. 290. — I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla Scuola. Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma essi non siano riconosciuti idonei, saranno senz'altro esclusi da ogni ulteriore prova.

Art. 291. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

- 1) tecniche nucleari (biennale con laboratorio);
- 2) macchine acceleratrici e reattori (annuale);
- 3) statica dei nuclei e disintegrazioni beta (annuale);
- 4) dinamica dei nuclei (annuale);
- 5) raggi cosmici e corpuscoli subatomici (annuale);
- 6) teoria generale dei corpuscoli (annuale);
- 7) un corso il cui argomento monografico viene fissato e reso pubblico di anno in anno.

Di questi hanno carattere fondamentale:

- statica dei nuclei e disintegrazioni beta;
- dinamica dei nuclei;
- raggi cosmici e corpuscoli subatomici.

Gli altri corsi hanno carattere complementare.

Art. 292. — Gli iscritti alla Scuola devono frequentare e sostenere l'esame delle tre materie fondamentali e di almeno due corsi complementari a scelta.

L'ordine degli studi è il seguente:

Primo anno:

- 1) tecniche nucleari con laboratorio;
- 2) macchine acceleratrici e reattori;
- 3) statica dei nuclei e disintegrazioni beta;
- 4) raggi cosmici e corpuscoli subatomici.

Secondo anno:

- 1) tecniche nucleari con laboratorio;
- 2) dinamica dei nuclei;
- 3) teoria generale dei corpuscoli;
- 4) corso su argomento monografico.

Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno avere superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire agli esami di diplomi devono aver superato gli esami, previsti dall'ordine degli studi, e una prova di cultura generale.

Art. 293. — Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopra-tasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti delle Facoltà.

La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti usufruiscano durante il corso degli studi, è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico, udito il Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e il Consiglio della scuola.

Art. 294. — Presso la Scuola di perfezionamento in fisica nucleare sarà istituito a completamento degli insegnamenti, un seminario di fisica atomica e nucleare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

SEgni

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1953

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 92. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 1953, n. 566.

Ricostituzione dei comuni di Cremona, Campagnola Cremasca e Pianengo (Cremona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2522, con il quale i comuni di Cremona, Campagnola Cremasca e Pianengo, in provincia di Cremona, venivano soppressi e fusi in unico Comune, con denominazione Cremona;

Viste le istanze 20 e 26 gennaio 1947, intese rispettivamente ad ottenere la ricostituzione dei comuni di Campagnola Cremasca e di Cremona;

Ritenuto che le istanze sono sottoscritte dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le deliberazioni 23 marzo 1947, n. 1 del Consiglio comunale di Cremona e 21 luglio 1947, n. 51, della Deputazione provinciale di Cremona, esprimenti il rispettivo parere in ordine alle predette istanze;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti i comuni di Campagnola Cremasca, di Cremona e, per l'effetto, di Pianengo, in provincia di Cremona, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Campagnola Cremasca, Cremona e Pianengo, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Cremona, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Cremona, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1953

EINAUDI

SCelBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1953

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 94. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1953.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS.ma della Rocca » di Alessandria della Rocca (Agrigento), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1941, relativo alla nomina, ai sensi dell'articolo 86-bis del su citato regio decreto-legge n. 375, del rag. Andrea Bruccoleri a liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS.ma della Rocca » di Alessandria della Rocca (Agrigento);

Considerato che il predetto liquidatore è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Salvatore Calderone di Michelangelo è nominato liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS.ma della Rocca » di Alessandria della Rocca (Agrigento) ai sensi dell'art. 86-bis del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 9 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

(3776)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1953.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, approvato con decreto interministeriale 5 maggio 1953;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio e il dott. Mario Napolitano sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

Essi dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 14 luglio 1953

p. Il Ministro: AVANZINI

(3855)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1953.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, approvato con decreto interministeriale 5 maggio 1953;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Renato Simoncini e il dott. Giovanni Ugo sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

Essi dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 14 luglio 1953

p. Il Ministro: AVANZINI

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1953.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 294, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 stesso mese ed anno, con il quale l'avv. Tommaso Petroselli e il rag. Irnerio Conducci vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Monarchi è nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo ed il rag. Irnerio Contucci è confermato vice presidente della Cassa stessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

(3779).

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1953.

Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762, circa la facoltà di consentire agli esportatori la restituzione della imposta già corrisposta nel territorio della Repubblica alle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per determinati prodotti esportati

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire la esportazione dei prodotti nazionali, di estendere ad

altri prodotti il trattamento di restituzione dell'imposta previsto del citato decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti elencati nella tabella annessa al presente decreto, esportati dal 1° giugno 1953, è esteso, fino a nuove disposizioni, il trattamento di restituzione dell'imposta sulla entrata prevista per alcuni prodotti di più larga esportazione dal decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319, nella misura fissata nella tabella medesima e con le stesse norme, condizioni e modalità stabilite dal citato decreto.

Art. 2.

Per i prodotti esportati dal 1° al 30 giugno 1953 il termine di sessanta giorni utile per presentare l'istanza diretta ad ottenere la restituzione dell'imposta prescritto dall'art. 3 del decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In luogo della bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti la prova dell'effettuata esportazione, per i prodotti esportati fino alla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fornita anche con la bolletta di esportazione semplice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1953
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 37. — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto dell'esportazione la restituzione dell'imposta sull'entrata

Numero d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
1	ex-1202	b) Radioscandagli e rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni o di onde elettromagnetiche (Radar GS/6b).	L'imposta si restituisce in ragione di lire 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1203	Parti staccate e accessori non nominati ne compresi altrove di apparecchi radioelettrici di qualsiasi specie (parti di rispetto e di ricambio dei Radar « GS/6b », « AA n. 3-MK7 » e « TPS 1/D ».	
CAPITOLO LXXXV			
2	1314	Proiettili e munizioni per armi da guerra: « Cariche cave da 40 e 15 lbs ».	L'imposta si restituisce in ragione di lire 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
CAPITOLO XCIII			

(4034)

Il Ministro: VANONI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 4 luglio 1953.

Approvazione dello statuto interprovinciale antitubercolare tra i Consorzi provinciali antitubercolari di Belluno e Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto lo schema di statuto del Consorzio interprovinciale antitubercolare tra i Consorzi provinciali antitubercolari di Belluno e Rovigo, allo scopo di provvedere alla costruzione ed alla gestione di un sanatorio di alta montagna, della capacità di 250 posti-letto;

Visti i pareri favorevoli, espressi in merito, dalla Giunta provinciale amministrativa di Rovigo in data 5 ottobre 1951; del Consiglio provinciale sanitario di Rovigo in data 15 marzo 1953; dalla Giunta provinciale amministrativa di Belluno in data 14 febbraio 1952 e del Consiglio provinciale sanitario di Belluno in data 11 febbraio 1952;

Visti gli articoli 270 e 271 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417 ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto interprovinciale antitubercolare tra i Consorzi provinciali antitubercolari di Belluno e Rovigo, con sede in provincia di Belluno, in località di Pieve di Cadore.

Il Prefetto di Belluno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Statuto del Consorzio antitubercolare interprovinciale

Natura e scopi

Art. 1.

E' costituito nella provincia di Belluno il Consorzio interprovinciale antitubercolare del quale fanno parte:

- 1) il Consorzio antitubercolare di Belluno;
- 2) il Consorzio antitubercolare di Rovigo.

La costituzione del Consorzio avviene ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, allo scopo di provvedere alla costruzione e alla gestione di un sanatorio di alta montagna, della capacità di duecentocinquanta posti-letto, in zona prescelta di comune accordo dai due Consorzi, e riconosciuta idonea dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale di cui all'art. 1 ha sede nella provincia di Belluno, in località Pozzale di Pieve di Cadore, ed ha carattere giuridico di Ente morale. (art. 169 testo unico legge provinciale e comunale; art. 271 testo unico leggi sanitarie). L'Istituto verrà denominato « Istituto climatico le Marinarole ».

Art. 3.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

- a) promuovere e agevolare l'istituzione di opere necessarie alla difesa contro la tubercolosi, provvedendo alla costruzione ed al funzionamento di un sanatorio di alta montagna;
- b) provvedere alla nomina di un direttore tecnico.

Mezzi finanziari

Art. 4.

Le opere di costruzione, attrezzatura, arredamento e completamento del sanatorio verranno effettuate:

- a) con i contributi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
- b) con tutti quegli altri proventi che pervenissero sotto forma di sussidi, lasciti, oblazioni, donazioni e simili.

Art. 5.

Le spese di gestione saranno coperte dalle rette spedaliere che saranno corrisposte dagli Enti ricoveranti, ovvero direttamente da ammalati dozzinanti.

Amministrazione

Art. 6.

Il Consorzio interprovinciale è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da quattro membri, due per ogni Consorzio.

Verranno poi nominati due membri supplenti, che parteciperanno alle sedute e avranno potere deliberativo soltanto in assenza dei membri ordinari.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, ed i membri sono rieleggibili.

I consiglieri uscenti restano tuttavia in carica fino a che non sia provveduto alla costituzione del nuovo Consiglio.

Alla sostituzione di un membro, che renda vacante anzitempo il proprio posto, sarà provveduto con nomina straordinaria per il periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il predecessore.

Art. 8.

L'ufficio di presidente del Consorzio è attribuito a uno dei due presidenti dei due Consorzi antitubercolari, alternativamente.

Il sorteggio determinerà quale dei due Consorzi provinciali antitubercolari procederà per il primo alla nomina del presidente.

All'altro presidente di Consorzio antitubercolare è attribuito l'ufficio di vice presidente.

Art. 9.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, al vice presidente spetta di sostituirlo e assumere la rappresentanza legale del Consorzio.

Art. 10.

Al Consiglio di amministrazione spetta:

- a) di preparare i progetti dei bilanci preventivi, discuterli e approvarli, nonché di esaminare e approvare i conti consuntivi;
- b) di deliberare eventuali proposte di modifiche che si ritenessero necessarie al presente Statuto, da sottoporre alla approvazione degli Enti consorziati;
- c) di provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale dipendente, con apposito regolamento;
- d) di provvedere alla compilazione del regolamento dei servizi igienico-sanitari;
- e) di deliberare intorno a tutti gli atti, contratti, lasciti, donazioni ecc. che interessano il Consorzio interprovinciale, osservando le leggi e i regolamenti in vigore;
- f) di decidere su tutte le questioni che potranno essere sottoposte al suo esame.

Art. 11.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie ogni qualvolta lo ritengono necessario il presidente dell'Ente consorziale, ovvero almeno due membri del Consiglio di amministrazione dell'ente stesso, ovvero l'uno o l'altro dei due Consorzi provinciali antitubercolari, o i Prefetti delle due provincie di Belluno e Rovigo.

Art. 12.

Le convocazioni del Consiglio di amministrazione si fanno a mezzo di invito scritto, il quale deve indicare gli argomenti da trattarsi.

L'invito sarà consegnato al domicilio dei consiglieri tre giorni prima della seduta, o almeno ventiquattro ore prima della medesima nelle convocazioni di urgenza.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, per essere valide, dovranno essere adottate col voto favorevole dei quattro quinti dei membri del Consiglio.

Alle riunioni intervengono i direttori sanitari dei due Consorzi e il direttore del sanatorio, con voto consultivo.

Art. 14.

I verbali delle deliberazioni saranno stesi da un consigliere, che assumerà le funzioni di segretario, e saranno firmati da esso e dal presidente.

I consiglieri che non intervengono a due sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Art. 15.

Il presidente rappresenta il Consorzio interprovinciale, sovraintende agli uffici, ai servizi, al personale, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne firma gli atti, provvede alla esecuzione delle deliberazioni da esso adottate, emette i provvedimenti necessari per la riscossione delle entrate e per le erogazioni di spese stanziato in bilancio, ordina l'accoglimento e le dimissioni degli infermi su proposta dei sanitari.

Il presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio quando l'urgenza sia tale da non consentire di attendere la convocazione. Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prossima riunione.

Il presidente rappresenta l'Amministrazione del consorzio in giudizio, nella stipulazione dei contratti e nella contrattazione di qualunque affare.

Art. 16.

Il presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal vice presidente e dai consiglieri, ai quali, secondo la rispettiva specifica competenza, potrà affidare speciali incarichi temporanei o continuativi riguardanti l'Amministrazione.

Art. 17.

Il patrimonio dell'Ente consorziale è di proprietà comune del Consorzio antitubercolare di Belluno e del Consorzio antitubercolare di Rovigo.

Ciascuno dei due Consorzi ha diritto di fruire della metà dei posti-letto costituenti la capienza del sanatorio, fermo restando che, in relazione ai rispettivi fabbisogni, ciascun Consorzio ha facoltà di rinunciare in parte alla rispettiva quota di posti-letto, a favore dell'altro Consorzio, o di ammalati a carico di altri Enti assistenziali, o di privati.

Art. 18.

Il servizio di cassa e di tesoreria viene disimpegnato dal ricevitore provinciale della provincia di Belluno, ove ha sede il Consorzio interprovinciale, o da altro Istituto di credito scelto dal Consiglio di amministrazione.

L'anno finanziario del Consorzio va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Vigilanza e tutela

Art. 19.

Si applicano all'Ente consorziale, per quanto riguarda le sue funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e la tutela governativa, le norme stabilite per i Consorzi provinciali antitubercolari.

La vigilanza e la tutela, nonché la giurisdizione contabile sono esercitate dal prefetto, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia di Belluno, nella quale ha sede l'Amministrazione dell'ente consorziale.

Art. 20.

Per la materia non contemplata nel presente statuto, si osservano le norme della legge comunale e provinciale, della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza e assistenza, nonché quelle delle leggi sanitarie e dei regolamenti relativi.

Visto, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

(3996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiologia generale presso la Facoltà di farmacia della Università di Sassari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di fisiologia generale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4038)

Vacanza della cattedra di diritto finanziario e scienze delle finanze presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Univer- sità di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di diritto finanziario e scienza delle finanze cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4039)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPettorato GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutarie esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	.	.	631,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72
-----------------	------	---------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi).

Belgio	.	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	.	"	90,46	" corona danese
Egitto	.	"	1794,55	" lira egiziana
Francia	.	"	1,785	" franco francese
Germania	.	"	148,77	" marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	.	"	87,48	" corona norvegese
Olanda	.	"	161,44	" florino olandese
Svezia (c/speciale)	.	"	120,78	" corona svedese
Svizzera (conto A)	.	"	142,90	" franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 31987/3a-B in data 1° settembre 1947, col quale venne bandito pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Visto il proprio decreto n. 19458 pari data, col quale è stato revocato il concorso per la condotta veterinaria del consorzio Campagna Lupia-Campolongo Maggiore;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400.1/A.0/151 in data 8 marzo 1949;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

1. E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, bandito con decreto prefettizio n. 31987 in data 1° settembre 1947:

1. Santinello Umberto	punti	127,60	su 150
2. Derencin Mario		125,70	
3. Segna Bruno		125,61	
4. Pujatti Ottorino		123,90	
5. Biolcati Cirillo		121,04	
6. Pasqualetti Angelo		116,24	
7. Sbaraglini Ettore		116,06	
8. Cristoferi Italo		97,00	
9. Marafon Jhon Pataflum		94,92	
10. Colonna Cornelio		94,45	
11. Zanetti Arnaldo		94,55	
12. Cagnoli Franco		87,80	
13. Lodi Airone		85,77	
14. Iommetti Renzo		85,50	
15. Visentin Giuseppe		82,90	
16. Carletto Fulvio		80,03	
17. Nogarini Sergio		75,20	
18. Viola Carlo		75,15	
19. Bernardi Carlo		71,85	
20. Visentini Mario		65,60	
21. Richetti Francesco		52,70	

2. Il presente decreto sarà pubblicato agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati, e inserito nel Foglio annunci legali della Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Venezia, addì 4 luglio 1953

Il prefetto: PERUZZO

(3733)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 1654 in data 27 maggio 1952, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per la copertura di quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1951;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 gennaio 1953, n. 20409.2/13638;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; nonché l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Paulangelo Nicola di Erasmo	punti	52,41000
2. De Filippis Giuseppe di Leonardo		52,23900
3. Allegra Pietro fu Salvatore		50,09750
4. De Pinto Francesco di Giovanni		49,76250
5. Laterza Giuseppe fu Vincenzo		49,12170
6. Pastore Paolo di Francesco		48,89440
7. Conte Nicola fu Nicola		48,18600
8. Carucci Carlo di Giovanni		45,88662
9. Masi Natale fu Giovanni		45,86400
10. Renzo Felice di Michele		45,85540
11. Savino Gaetano di Pietro		45,72000
12. Racioppi Senatro fu Rocco		45,04360
13. Ciccarone Antonio di Giuseppe		44,85150
14. Radicci Francesco di Vito		44,56360
15. Laterza Pasquale fu Vincenzo		43,09100
16. Di Costanza Luigi fu Albino		42,53500
17. Latorre Filippo di Rocco		42,13900
18. Ronchi Sabino di Vincenzo		40,83200
19. Perrone Luigi di Angelo		40,50000
20. Tripaldi Nicola Maria di Vincenzo		38,95300
21. Berloto Nicola di Pasquale		38,81625
22. Aprile Giovanni di Nicola		38,82025
23. Rini Romualdo fu Vincenzo		38,67990
24. Carbone Liberato di Nicola		37,50000
25. Ruccia Mario fu Tommaso		37,08100
26. Giglio Domenico di Vincenzo		36,80400

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 luglio 1953

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 1926, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per la copertura di quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 1654 del 27 maggio 1952;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

- 1) Paulangelo Nicola di Erasmo: Minervino Murge;
- 2) De Filippis Giuseppe fu Leonardo: Polignano a Mare;
- 3) Allegra Pietro fu Salvatore: consorzio veterinario Valenzano-Bitritto;
- 4) De Pinto Francesco di Giovanni: Sammichele di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 luglio 1953

Il prefetto: CARTA

(3744)